COMUNE DI PIANEZZA

RELAZIONE

DEL

REVISORI DEI CONTI N.

L'anno duemiladodici, il giorno 17 del mese di APRILE alle ore 12,00 presso l'ufficio assegnato, il revisore dei Conti dell'ente, dr. Sergio Camillo SORTINO ha provveduto alla:

Attività di verifica e controllo della preintesa CCNL integrativo relativo all'anno 2011

II Revisore

Presa visione del testo dell'accordo relativo al contratto integrativo decentrato relativo ALL'ANNO 2011, (preintesa), relativo a tutto il personale dipendente del Comune di PIANEZZA sottoscritto in data 4.4.2012;

Dato atto che:

- il Revisore sottoscritto è chiamato ad esprimersi sulla permanenza degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 5 del CCNL Regioni Autonomie Locali 1.4.1999 come sostituito dall'art. 4 del CCNL Regioni Autonomie Locali 22.01.2004;
- il controllo di questo Organo Comunale non deve entrare nel merito delle specifiche situazioni contrattuali ma ai sensi dell'art. 67 "Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi" commi 8 e seguenti (introdotti dal D.L. n.112/08 convertito, con modifiche, nella legge n. 133 del 6.8.2008) deve vigilare sul corretto comportamento tenuto dalle Amministrazioni nella stipula dei contratti decentrati integrativi ai fini della salvaguardia economica della spesa pubblica in generale;
- l'Amministrazione Comunale, ha quantificato l'ammontare complessivo delle risorse decentrate per l'anno 2011 in ossequio agli artt. 31 e 32 del CCNL 22.1.04, come integrate dapprima con l'art.4 del CCNL 09.05.2006, successivamente con il CCNL 11.04.2008 ed infine con l'art. 4 commi 1° e 2° del CCNL 31.07.2009, nel rispetto di quanto stabilito dal D.L. n. 78/2010 convertito con modifiche nella legge n. 122/2010.

Verificato che la Responsabile del Settore Personale, ha regolarmente attestato le modalità di erogazione delle risorse a disposizione e la sufficiente capienza degli stanziamenti di bilancio relativo e per gli esercizi finanziari interessati per l'applicazione degli istituti previsti dai contratti integrativi;

Visto l'art. 5 del C.C.N.L. Regioni Autonomie Locali come modificato dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004;

Visto l'art. 67 del D.L. n. 112/08 convertito con modifiche nella legge n. 133/08;

Visto il T.U.P.I. (Testo Unico del Pubblico Impiego) apprvato con D.lgs. n.165/2001 e s.m.i. ed in particolare l'art. 40 bis;

Visto il D.L. n. 78/2010 convertito con modifiche nella legge n. 122/2010.

Visto il decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, coordinato con le modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 (Manovra Finanziaria 2011 -2013);

Visto il decreto legge n. 138/2011 convertito in Legge n. 148/2011 (cd. Manovra bis);

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge Stabilità 2012);

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. Decreto Salva Italia);

ATTESTA

- la compatibilità dei costi previsti dall'applicazione degli istituti indicati nella contrattazione collettiva decentrata integrativa relativa all'anno 2011, così come definiti nel preliminare di accordo trasmesso, con i vincoli di bilancio degli anni di riferimento;
- la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in particolare con quelle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- 3) prescrive che gli Uffici Comunali competenti si attengano a quanto previsto dall'art. 67 del D.L. n. 112/08 (convertito con modifiche nella legge n. 133/08) e cioè che essi si assumano:
 - l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dal presente organo di controllo, volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonche' a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche.

• l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa.

rammenta che

- 1) In caso di mancato adempimento delle prescrizioni previste dall'articolo citato, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere <u>a qualsiasi adeguamento</u> delle risorse destinate alla contrattazione integrativa.
- 2) Il revisore <u>vigilerà</u> sulla corretta applicazione delle disposizioni indicate nell'articolo citato.
- 3) La Corte dei conti utilizzerà tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro proponendo, <u>in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti</u> dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di singolo ente.
- 4) Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli <u>le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed e' fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.</u>

IL REVISORE